

1130

cl

1

14 marzo 2017

Repubblica e Cantone Ticino
Consiglio di Stato
Piazza Governo 6
Casella postale 2170
6501 Bellinzona
telefono +41 91 814 43 20
fax +41 91 814 44 35
e-mail can-sc@ti.ch

Repubblica e Cantone
Ticino

Il Consiglio di Stato

Alla Segreteria di Stato per la
formazione, la ricerca e l'innovazione
(SEFRI)
Einsteinstrasse 2
3003 Berna

tramite posta elettronica
vernehmlassung.hbb@sbfi.admin.ch

Procedura di consultazione sulla revisione totale dell'OERic-SSS

Egregi Signori, Gentili Signore,

il Consiglio di Stato del Cantone Ticino vi ringrazia di avergli dato la possibilità di esprimersi sulla revisione totale *dell'ordinanza del DEFR concernente le esigenze minime per il riconoscimento dei cicli di formazione e degli studi postdiploma delle scuole specializzate superiori (OERic-SSS)*.

La presente presa di posizione scaturisce da un lavoro capillare di raccolta di pareri delle cerchie interessate alla formazione delle scuole specializzate superiori (SSS). In modo particolare, oltre alle autorità cantonali, si è ascoltato il parere del collegio cantonale dei direttori SSS che rappresenta le istituzioni formatrici pubbliche e private attive sul territorio cantonale. Al fine di avere una visione completa e coerente sulla proposta della nuova OERic-SSS, sono stati considerati anche i pareri, pienamente condivisi, espressi dalla Conferenza svizzera degli uffici della formazione professionale (CSFP) e dalla Conferenza svizzera delle scuole specializzate superiori (CSSS).

Il Cantone del Ticino è senz'altro molto favorevole al rafforzamento delle SSS in quanto le considera parte integrante del sistema svizzero di formazione professionale; lo ha dimostrato impegnandosi in modo efficace in collaborazione con tutti i partner coinvolti, nell'applicazione dell'ordinanza attualmente in vigore e giungendo ad un buon equilibrio tra le competenze specifiche offerte dalle scuole e le esigenze ed esperienze portate dalle organizzazioni del mondo del lavoro (OML). In particolare si è lavorato a favore di un consolidamento giuridico e finanziario delle SSS tramite anche l'adesione all'Accordo intercantonale sulle scuole specializzate superiori (ASSS), di un'integrazione completa delle formazioni nel livello terziario non universitario, dell'istituzione del collegio dei direttori SSS come pure della creazione ed inserimento nell'organico cantonale della figura di esperto consulente SSS e, non da ultimo, fornendo una risposta il più possibile puntuale alle esigenze del mondo del lavoro. Questo ha permesso di giungere alla situazione attuale che vede tutti i percorsi SSS presenti sul territorio riconosciuti a livello federale, o in via di

riconoscimento, e integrati, nella maggior parte dei casi, in scuole cantonali che offrono anche la formazione professionale di base.

Il successo è ulteriormente comprovato dal netto aumento degli studenti SSS in formazione nel cantone sia nei percorsi a tempo pieno (TP) che in quelli paralleli all'attività professionale (PAP).

Sulla base di questa premessa, desideriamo dunque dare il nostro contributo costruttivo alla consultazione.

La proposta della SEFRI di revisione dell'OERic-SSS si propone di perseguire i seguenti obiettivi (pag. 4 del rapporto esplicativo):

1. chiarire ruoli e competenze dei diversi attori;
2. aumentare l'orientamento al mercato del lavoro e rafforzare il ruolo delle OML;
3. garantire e sviluppare la qualità;
4. semplificare i processi.

A nostro parere, questi obiettivi vengono però solo parzialmente raggiunti tramite le proposte fatte; di seguito le nostre considerazioni.

Chiarire ruoli e competenze dei diversi attori.

Nella nuova ordinanza viene di fatto tolta la competenza di vigilanza ai cantoni (art. 21), aspetto però giuridicamente in netta contraddizione con l'art. 29 cpv. 5 della Legge federale sulla formazione professionale (LFPr). Viene inoltre ridotta la responsabilità delle Scuole demandando alle OML anche tutti gli aspetti legati all'allestimento dei progetti formativi senza tener conto delle specifiche competenze in campo pedagogico necessarie e a svantaggio di quanto fino ad ora costruito con efficacia: un cambiamento di paradigma che minaccia il principio stesso del partenariato e che viene vissuto come una regressione rispetto alla situazione di equilibrio attuale. Il rischio è anche legato agli EP e EPS: anche per questi ultimi infatti, attualmente le OML si basano su programmi quadro e piani di studio per stabilire gli obiettivi ed i contenuti ed il fatto di limitare nettamente il contributo richiesto alle scuole per l'elaborazione dei PQ, si riverserà anche sulla qualità di queste offerte di carriera e perfezionamento professionale.

La situazione attuale in Ticino ha creato un buon equilibrio consolidato tra OML e Scuole specializzate superiori, con il Cantone quale garante esterno di qualità, finanziatore e attore attivo tramite i suoi esperti. Infatti il Dipartimento ha istituito formalmente la funzione di esperto SSS quale figura di riferimento. Questo ha fino ad ora limitato l'insorgenza di percorsi formativi creati come risposta a desideri puntuali da parte delle aziende o di gruppi di interesse che non tengono conto di una visione socio-economica e formativa d'insieme.

Lo spostamento di compiti e responsabilità verso le OML comporterebbe una nuova fase di contrattazione con tempi e risultati non pronosticabili a scapito dell'attuale sistema ben funzionante. Inoltre, il Cantone si vedrebbe limitato alla funzione di finanziatore sempre che, a causa delle modifiche dell'OERic-SSS, l'ASSS dove sono stati regolati gli aspetti legati alla libera circolazione dei professionisti ed i relativi contributi per i cicli di formazione delle scuole specializzate superiori, non debba essere rinegoziato.

Aumentare l'orientamento al mercato del lavoro e rafforzare il ruolo delle OML.

Come precedentemente affermato, in Ticino la OML hanno sempre collaborato attivamente e si sono avvalse del sostegno del Cantone e delle scuole per gli aspetti lontani dalle loro competenze o possibilità quali ad esempio l'appoggio finanziario e l'aiuto per gli aspetti di ordine pedagogico-didattici.

La proposta dell'OERic-SSS in consultazione si prefigge di aumentare la responsabilità delle OML spostando verso un unico polo la responsabilità decisionale, creando così un disequilibrio ed aumentando il rischio di un disimpegno da parte degli altri partner, che non si sentirebbero più direttamente coinvolti ma ridotti a mere "comparse" sullo scenario della formazione SSS. A nostro avviso, andrebbe anche valutata la reale volontà e capacità (intesa come risorse a disposizione) da parte di alcune OML di piccola-media portata, di assumersi il nuovo impegno imposto; le realtà regionali e la forza delle singole OML andrebbero infatti maggiormente considerate e valutate. Sarebbe inoltre auspicato chiarire il concetto e la definizione di OML (richiesta già presentata nel maggio del 2015 dalla CFSSS) in quanto passibile di interpretazioni diverse secondo le varie realtà dei settori professionali o cantonali con implicazioni non valutabili al momento attuale.

Garantire e sviluppare la qualità.

Il concetto moderno di qualità prevede l'istituzione di un circolo virtuoso dinamico, coinvolgente tutte le parti, in un continuo riesame del sistema. Normalmente ci si avvale anche di un controlling esterno per una visione più oggettiva e imparziale.

Risulta difficile comprendere come lo spostamento dell'asse verso le OML possa permettere questo sviluppo di qualità, se alcune importanti componenti della formazione ne vengono de facto esautorate sottraendo l'aspetto di sorveglianza e formazione capillare fatto in prossimità sul territorio e ancorato alle realtà locali, attualmente svolto dal Cantone anche tramite il lavoro di vigilanza degli esperti SSS. L'esclusione dei Cantoni nella loro funzione di vigilanza, togliendo loro la responsabilità giuridica, risulta inoltre in contraddizione con quanto previsto nell'art. 29 cpv. 5 della LFPr.

Semplificare i processi.

Togliendo responsabilità a Cantoni e scuole, questi vengono comprensibilmente alleggeriti dai loro compiti ed i processi risultano "de facto" semplificati. Anche il termine tassativo di 7 anni per la rivisitazione dei PQI sembrerebbe sgravare il peso di un continuo riesame ma, a nostro parere, il tutto a scapito del circolo virtuoso della qualità. Quanto viene proposto sotto forma di apparente alleggerimento della prassi attualmente in vigore nei Cantoni, rischia di trasformarsi in una reale perdita di efficacia del sistema dovuta ad una mancanza della "condicio sine qua non" dei criteri di qualità e cioè la sinergia ed il rispetto reciproco delle competenze tra gli attori coinvolti.

Di seguito alcune considerazioni di dettaglio rispetto agli articoli.

Art. 1

Non vengono più indicati i campi legati ai cicli di formazione e si propone un elenco in allegato dei titoli attualmente riconosciuti (si rende attenti al fatto che alcune traduzioni dei titoli in italiano, non corrispondono alle denominazioni ottenute con il riconoscimento ufficiale da parte della SEFRI). Questo aspetto permetterebbe da un

lato di ipotizzare uno sviluppo più fluido di futuri profili professionali SSS con competenze trasversali valide in più settori ma, esiste il forte rischio di una limitazione del coordinamento globale a favore di un proliferarsi di figure professionali con profili simili o sovrapponibili.

Per questi motivi, si richiede di mantenere la suddivisione attuale in campi.

Art. 1 cpv. 3

L'inserimento della voce "Conoscenze di *cultura generale*" legata al concetto di competenze generaliste potrebbe rappresentare una buona occasione per sviluppare competenze trasversali utili allo sviluppo di professionisti in grado di avere una visione ampia sugli aspetti socio-economici e culturali del contesto in cui operano. Inoltre, questo aspetto di competenze generaliste, rappresenterebbe un valore aggiunto rispetto agli EP e EPS dove non è attualmente prevista.

Per evitare confusioni con le attuali ordinanze in vigore, si propone di sostituire il termine "Cultura generale" con "competenze generaliste".

Art. 2 cpv. 2

Viene citato l'AFC come titolo preferenziale per l'ammissione ai curricula SSS. Si tratta di un concetto forte e coerente con l'obiettivo delle SSS ma per alcuni settori, data la realtà regionale delle scuole del secondario II, rischia di modificare l'attuale equilibrio venutosi a creare con i candidati detentori di una maturità.

Si chiede di mantenere l'attuale concetto più ampio legato al secondario II completando la frase come di seguito: "...attestato federale di capacità e/o titoli equivalenti e superiori".

Art. 3 cpv. 1

Non viene più stabilito un tetto massimo di ore e questo, se da un lato permette di ipotizzare nuovi adattamenti di percorsi formativi per candidati provenienti da altri settori, dall'altro pone senza dubbio tutta una serie di interrogativi legati a quanto previsto nell' ASSS , rischiando di intaccare il principio del riconoscimento e della libera circolazione dei professionisti.

Si desidera mantenere la situazione attuale (percorsi da 3600 e da 5400 ore) come sostenuto anche dalla CSFP.

Art. 3 cpv. 2

L'introduzione di un numero minimo di ore di studio non legate a componenti formative pratiche rafforzerebbe il concetto secondo il quale, pur trattandosi di formazioni fortemente orientate alla pratica e al mondo lavorativo, è necessario uno sviluppo di risorse cognitive legate alle conoscenze teoriche di riferimento per limitare la falsa rappresentazione del professionista che semplicemente esegue (esecutore), a favore della più corretta definizione di un professionista in grado di argomentare quanto "svolge" basandosi su solide conoscenze.

Si riconosce il valore di questa richiesta che valorizza l'importanza delle conoscenze teoriche impartite a scuola, ma rimane comunque una forte incertezza di base sull'efficacia di questa misura dato che al momento non è chiaro come questo aspetto sarà garantito a seguito della delega alle OML (proposta all'art. 8).

Si sottolinea inoltre che il fatto di non definire la durata della formazione crea troppi rischi legati allo sviluppo di realtà cantonali fortemente diverse tra loro per profili professionali identici; anche per questo aspetto è importante riferirsi a quanto attualmente descritto nell'ASSS (art.12, cpv. 2b) dove si prevede che venga fissata la durata massima e minima dei periodi d'insegnamento.

Per questi motivi si propone di mantenere la formulazione attuale o come alternativa, una formulazione in percentuale tra la componente teorica e quella pratica (massimo 50% di pratica).

Art. 5

Nel progetto è stato stralciato l'art. 9 cpv. 3 dell'ordinanza attualmente in vigore dove si precisava che "Gli operatori della formazione disciplinano in dettaglio le procedure di qualificazione. ...". Questa decisione appare particolarmente delicata poiché, oltre ad emarginare le scuole demandando alle OML tutti gli aspetti formativi che necessitano in realtà competenze ben precise e specifiche (contraddicendo i principi cardine dell'insegnamento), riduce fortemente la possibilità di garantire un'equità di trattamento nei diversi cicli formativi.

Si richiede di inserire nuovamente il capoverso tolto oppure, in via subordinata, di precisare nel concetto di elaborazione delle procedure di qualificazione (art. 5 e art. 8), che le stesse vanno elaborate "assieme agli operatori della formazione" e non solo in collaborazione.

Art. 5 cpv. 3

Negli anni passati si sono fatte ottime esperienze riferendosi anche a professionisti provenienti dalle aziende responsabili della formazione pratica (e non solo a esperti delle OML), quali esperti da coinvolgere nelle diverse tappe della procedura di qualificazione. Questo ha garantito una partecipazione attiva e competente agli attori che spesso fungono da partner nella formazione pratica degli studenti e permesso anche di svolgere un'azione capillare di informazione sul territorio rispetto ai percorsi SSS proposti. La realtà regionale di alcune specifiche professioni, dove il mercato del lavoro non si è ancora riunito in OML strutturate, non va inoltre sottovalutata.

Per questo si propone di ampliare il concetto a "esperti provenienti dalla pratica" e non solo dalle OML.

Art. 6

Per una maggiore e chiara visibilità e per un miglior posizionamento dei percorsi SSS nel mercato del lavoro svizzero ed estero, i direttori delle SSS del Canton Ticino chiedono

Che il diploma sia firmato anche dalla Confederazione(SEFRI), che sul diploma figuri il logo della Confederazione (come previsto per il "Supplemento al diploma") e che il titolo sia completato con l'aggettivo "federale", ossia "dipl.federale SSS.."

Art. 8 cpv. 1

Questo aspetto risulta sicuramente centrale e molto delicato in quanto, come ampiamente argomentato precedentemente, vi è il forte rischio di togliere agli operatori della formazione le proprie responsabilità in netta contraddizione anche con quanto previsto nell'art. 29 cpv. 4 LFPr attualmente in vigore.

Si auspica che venga nuovamente inserito quanto previsto nel cpv. 2 dell'art. 6 dell'attuale ordinanza "i piani quadro vengono sviluppati ed emanati dagli operatori della formazione in collaborazione con le OML..."

In via subordinata, si chiede di sostituire il termine "in collaborazione" con "assieme" in quanto ha una valenza più forte e chiara al fine di evitare malintesi che non risultano nella versione tedesca.

Art. 9 cpv. 1

Si propone di stralciare la lettera c in quanto la progettazione e l'elaborazione delle forme di insegnamento devono a nostro avviso rimanere di competenza delle scuole che possiedono l'esperienza, le conoscenze e le risorse pedagogico didattiche per pianificare con efficacia questi aspetti garantendo un insegnamento di qualità.

Art. 10

Come espresso nella premessa, attualmente vi è buon equilibrio grazie al lavoro di prossimità fatto in questi anni sul territorio per rilevare i bisogni formativi legati al mercato del lavoro ed elaborare di conseguenza percorsi formativi che tengano conto delle realtà professionali molto diverse e variegate, pur garantendo la coerenza di un disegno cantonale e nazionale più ampio in campo formativo e socio-economico.

Si vede molto difficile l'applicazione e la ponderazione del concetto così come espresso nella lettera **b)** di questo articolo; mentre quanto descritto nella lettera **c)** pone problemi nell'interpretazione di "conflitto con la politica in materia di formazione" e l'applicazione della lettera **d)** potrebbe creare discriminazioni regionali.

Si propone lo stralcio delle lettere b) e c).

Art 11. cpv. 2

Come già argomentato, un termine tassativo di 7 anni di validità di un PQI (programma quadro d'insegnamento) fa decadere il concetto di "cerchio virtuoso della qualità". Inoltre il periodo di 7 anni può rivelarsi non adeguato alle esigenze di alcune professioni che, in base alle loro peculiarità e particolarità, rischiano di vivere questo lasso di tempo come insufficiente o troppo abbondante.

Per contro, questo termine garantisce una rivisitazione costante e obbligatoria nel tempo da parte di tutte le OML, e non solo di quelle più attive e attente ai cambiamenti socio-economici.

Sicuramente il fatto di non dover effettuare una vigilanza cantonale ogni 3 anni post-riconoscimento, snellisce la prassi attualmente in vigore ma si pone in netto contrasto con quanto previsto nella LEPr (art. 29 cpv. 5)

Questo limita inoltre l'autonomia e soprattutto il ruolo del Cantone che attualmente, tramite la vigilanza, funge da garante della qualità di quanto offerto a livello SSS. Questo accompagnamento costante delle scuole favorisce anche un lavoro di consulenza che negli anni passati ha portato ad una crescita reciproca tra istituzioni, OML e autorità cantonali.

Come sostenuto dalla CSFP, si propone di mantenere la situazione attuale in quanto ben avviata, consolidata ed efficace. Si chiede anche un accento maggiore sugli aggiornamenti costanti da richiedere alle OML come garanzia di qualità.

Art. 13

Si sostiene positivamente il fatto che vengano definiti dei criteri chiari per gli insegnanti delle SSS. Per questo, ci permettiamo di sottolineare con perplessità l'apparente discrepanza tra le richieste dei profili dei docenti SSS (giustamente elevati e con riferimento ad un'abilitazione all'insegnamento) e l'assenza di richieste di competenze di ordine pedagogico-didattiche alle OML incaricate di elaborare PQI (che per loro natura, secondo l'ordinanza in consultazione, devono integrare questi aspetti).

Art. 15

Nell'ordinanza attualmente in vigore all'art. 10 al cpv. 2 viene data la responsabilità agli operatori della formazione di stabilire i requisiti delle aziende per lo svolgimento della pratica. Nel progetto di revisione questo aspetto è stato stralciato lasciando spazio ad un forte dubbio rispetto a come si procederà in futuro per valutare l'idoneità delle aziende a formare studenti SSS. Si rischia di basarsi solo ed esclusivamente sul risultato degli studenti? Preoccupa dunque il concetto di equità formativa non più garantito da uno sguardo sopra le parti.

Si propone di reinserire il capoverso stralciato.

Art. 15 cpv. 2 e art. 9 cpv. 1, lettere d) e f)

I direttori delle SSS del cantone propongono per i percorsi paralleli all'attività professionali (PAP), una distinzione formale tra la pratica professionale prevista dal percorso formativo (le cui competenze da acquisire sono stabilite dal PQI e dagli operatori della formazione) e quella legata all'attività lavorativa presso l'azienda come dipendente, in quanto per quest'ultima non vi è la possibilità di interferire.

Art. 17 cpv. 2

Lettera b) cfr. osservazioni ad art. 10 cpv. 1 lettera c).

Lettera e), si ritiene che il concetto espresso "nella sede prevista" sia di fatto troppo restrittivo.

Art. 19

Si richiede che l'articolo specifichi la possibilità di attuare una procedura di riconoscimento abbreviata per alcune situazioni particolari, quali ad esempio:

-per operatori della formazione che offrono altri percorsi formativi SSS già riconosciuti a livello federale;

-in caso di modifiche ritenute importanti nel piano di studi;

-in caso di modifica del PQI e di conseguenza del piano degli studi


Art. 21


Vedi premessa e art. 11 cpv. 2. Le implicazioni di questo articolo sono difficili da valutare.

Con la speranza di aver contribuito in maniera efficace e positiva alla consultazione proposta e con l'auspicio che questa nostra presa di posizione possa essere presa in giusta considerazione, ringraziamo nuovamente per l'occasione di espressione offerta al nostro Cantone e ai partner direttamente coinvolti in questa importante revisione dell'EORic-SSS.

Vogliate gradire, signore e signori, l'espressione della nostra massima stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:

Paolo Beltraminelli

Il Cancelliere:

Arnaldo Coduti

Copia:

- Deputazione ticinese alle Camere federali (can-relazioniesterne@ti.ch)
- Pubblicazione in Internet
- Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport (decs-dir@ti.ch)
- Divisione della formazione professionale (decs-dfp@ti.ch)